

XI LEGISLATURA
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE, IL CONTROLLO
E LA VALUTAZIONE

Parere n. PC/CV/III – XI/7/2015 espresso:

all'unanimità: x a maggioranza:

Estratto del processo verbale della seduta n. 24 del 12 febbraio 2015

Commissione permanente destinataria: III

Oggetto: *Parere sulla clausola valutativa (art. 10) della proposta di legge n. 44 <<Norme sulla tutela della salute e sulla valutazione del danno sanitario nelle aree del Friuli Venezia Giulia ad elevato rischio ambientale>>.*

Presiede: Riccardi

Sono presenti: Codega, Dal Zovo, Edera, Liva, Pustetto, Sibau, Ukmar

Sono assenti: Santarossa (sostituito da Sibau), Piccin e Zilli

Partecipa:

Assiste: Di Marzo

Verbalizza: Cossutti

Il giorno giovedì 12 febbraio 2015 - alle ore 10.00 - nella sala Gialla del Consiglio regionale, si riunisce il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, con al terzo punto dell'ordine del giorno l'esame della proposta di legge n. 44 << *Norme sulla tutela della salute e sulla valutazione del danno sanitario nelle aree del Friuli Venezia Giulia ad elevato rischio ambientale*>> per il parere sulla clausola valutativa (art. 10) da rendere alla III Commissione, ai sensi dell'articolo 138 quinquies c. 2, lett. b) del Regolamento interno del Consiglio.

Acquisita l'istruttoria tecnica dell'ufficio (Allegato 1), il PRESIDENTE richiama l'attenzione sulla bozza di riformulazione della clausola valutativa che dettaglia – a differenza del testo all'esame - le informazioni ritenute utili a controllare l'attuazione della legge e valutarne gli effetti e, condividendone i contenuti, la mette in votazione. Il consigliere Codega interviene sul punto ribadendo l'opportunità di esplicitare i quesiti di valutazione.

Il Comitato esprime all'unanimità parere favorevole a che la proposta di legge sia assistita da una clausola valutativa, approvandone la sottostante formulazione da rimettere all'attenzione della Commissione di merito in sostituzione del testo esaminato.

<<Art. 10
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne verifica i risultati. A tal fine la Giunta regionale presenta, con cadenza triennale, una relazione informativa che documenta in particolare i seguenti aspetti:

- a) per quali aree ed in relazione a quali tipologie di stabilimento sono stati redatti i rapporti di valutazione del danno sanitario e quali ne sono stati gli esiti;
- b) quali difficoltà hanno incontrato i soggetti valutatori nella redazione dei rapporti;
- c) in che modo i rapporti hanno contribuito a ridurre e prevenire gli eventuali esiti sanitari indesiderati e quale impatto hanno sortito sugli stabilimenti interessati in termini di aggravio degli oneri e delle procedure.

2. La relazione prevista al comma 1 è resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale>>.

IL PRESIDENTE
Riccardo Riccardi

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ilaria Dal Zovo

LA RESPONSABILE DELEGATA DI P.O.
Rita Di Marzo

Febbraio 2015

Comitato per la legislazione il controllo e la valutazione

Nota istruttoria
n. 4/2015

PDL 44

*(Norme sulla tutela della salute e sulla
valutazione del danno sanitario nelle aree
del Friuli Venezia Giulia ad elevato rischio
ambientale)*

Il rapporto di valutazione
del danno sanitario

La clausola valutativa

Il rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS)

A fini di tutela della salute, per prevenire gli **effetti sanitari indesiderati** derivanti dall'esposizione ad inquinanti ambientali prodotti dall'attività umana (emissioni in atmosfera, diffusione di polveri, scarico nei corpi idrici), la proposta di legge introduce lo strumento del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS), mutuandolo dalla legge della regione Puglia n. 21/2012 (vicenda ILVA) con la stessa valenza produttiva di **effetti giuridici diretti nella sfera delle imprese interessate** nel caso dallo studio emergano criticità sotto il profilo sanitario, diversamente da quanto previsto dall'omonimo istituto della legislazione statale per le aree in cui insistano stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (dd.ll.207/2012 – 61/2013 e 1/2015).

Gli obblighi per le imprese interessate (artt. 6-8), a seconda del tipo di criticità riscontrata, vanno dalla riduzione delle emissioni inquinanti all'adozione di sistemi di campionamento, monitoraggio e analisi delle concentrazioni, alla dotazione di sistemi atti ad evitare il diffondersi delle polveri.

In caso di obbligo di riduzione delle emissioni, lo stabilimento interessato deve presentare alla Regione - entro 15 gg. dalla pubblicazione del rapporto - un apposito **Piano di riduzione**, pena la sospensione dell'esercizio, misura prevista anche per il caso di mancata esecuzione del Piano, previa diffida ad adempiere.

A differenza della legge pugliese, che limita la redazione del rapporto VDS a ben determinate e delimitate aree - quelle già dichiarate o ad elevato rischio di crisi ambientale (Brindisi e Taranto) oppure Siti di interesse nazionale di bonifica (SIN) e quelle che lo saranno in futuro - con riguardo a stabilimenti ivi insediati assoggettati ad autorizzazione integrata ambientale, la proposta all'esame prevede un campo di applicazione piuttosto ampio, potenzialmente capace di interessare l'intero territorio regionale stante la previsione (art. 3, l. c) per cui il rapporto va redatto anche per tutte le aree in cui sia in esercizio uno **stabilimento soggetto ad AIA che presenti almeno una delle quattro condizioni previste** (emissioni di inquinanti classificati come cancerogeni umani certi o cancerogeni umani probabili; scarico di reflui e acque di lavorazione; impiego di materiali e composti polverulenti o utilizzo di combustibili solidi).

Dati 2011 pubblicati sul sito web di **ARPA FVG** quantificano in **210** le aziende con **stabilimenti nel territorio regionale in possesso di AIA** (v. grafici in terza pagina). I dati analitici per provincia disponibili sul sito della Regione (Elenco delle aziende soggette ad AIA in Friuli Venezia Giulia) consentono di aggiornare in complessive **303 le domande AIA presentate e in 237 le autorizzazioni** sinora **rilasciate** (v. tabella in terza pagina).

Difficile risulta stimare il numero dei rapporti che i soggetti valutatori - ARPA e Azienda sanitaria competente per territorio - dovrebbero annualmente redigere senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale (per farlo occorrerebbe verificare puntualmente la ricorrenza delle condizioni richieste). Si tratta di una variabile di particolare interesse che rileva sia sotto il profilo dell'impatto della normativa proposta sull'effettiva **capacità attuativa dei soggetti valutatori** che sotto quello dell'**aggravio degli oneri e delle procedure** a carico delle imprese in un quadro peraltro complicato dai confini della competenza legislativa esercitabile dalla Regione.

Un'ultima annotazione sul punto dell'incertezza dell'individuazione delle aree potenzialmente interessate dai rapporti VDS: allo stato non risultano aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale; siti dichiarati SIN sono la Laguna di Grado e Marano e Trieste; per le aree sub art. 3, l. c) sembrerebbe porsi un problema non affrontato di "perimetrazione".

La clausola valutativa

La proposta di legge prevede all'articolo 10 una clausola valutativa, rimessa all'attenzione del **Comitato** per il previsto **parere** di competenza, **obbligatorio ma non vincolante**, che va **reso in tempo utile per l'esame in Commissione** di merito, fermo restando che il parere che pervenga entro il termine previsto per il deposito della relazione va comunque **allegato alla relazione per l'Aula**.

Il Comitato è chiamato sostanzialmente ad esprimersi su due questioni: **a)** se sia opportuno che il progetto di legge sia assistito da una clausola valutativa e **b)** se i contenuti della clausola all'esame siano o meno adeguati al processo consiliare di controllo e valutazione che si voglia innescare per seguire attuazione e risultati del provvedimento.

Il testo della clausola proposta ricalca la formulazione introdotta per casi eccezionali nei quali si era scelto, per ragioni contingenti, di rinviare il disegno di valutazione degli interventi a successive determinazioni del Comitato.

La formulazione usuale delle clausole valutative prevede invece che nella disposizione vengano dettagliati gli elementi di conoscenza necessari ed utili per controllare l'attuazione della legge e valutare l'efficacia degli interventi realizzati.

Sulla scorta delle informazioni emerse dall'analisi svolta, nel sottostante riquadro arancio si propone all'attenzione del Comitato un'ipotesi di riformulazione della clausola valutativa che sembra poter conservare una sua tenuta anche in presenza di modifiche alla PLD che sopravvenissero nel seguito dell'iter, sul presupposto del mantenimento del fulcro del provvedimento rappresentato dal rapporto VDS.


Art. 10 (Clausola di valutazione)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne verifica i risultati. A tal fine acquisisce dalla Giunta regionale le informazioni necessarie a valutare lo stato degli adempimenti e l'impatto delle misure attuate a tutela della salute.
2. La Giunta regionale presenta specifiche informative su richiesta del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione che dettaglia i dati e le informazioni d'interesse, previo confronto con le Commissioni consiliari competenti.
3. Ai sensi del regolamento interno del Consiglio regionale, le informative giuntali sono oggetto di esame da parte del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, che ne relaziona gli esiti alle Commissioni consiliari competenti.

Ipotesi di riformulazione Art. 10 (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne verifica i risultati. A tal fine la Giunta regionale presenta, con cadenza triennale, una relazione informativa che documenta in particolare i seguenti aspetti:
 - a) per quali aree ed in relazione a quali tipologie di stabilimento sono stati redatti i rapporti di valutazione del danno sanitario e quali ne sono stati gli esiti;
 - b) quali difficoltà hanno incontrato i soggetti valutatori nella redazione dei rapporti;
 - c) in che modo i rapporti hanno contribuito a ridurre e prevenire gli eventuali esiti sanitari indesiderati e quale impatto hanno sortito sugli stabilimenti interessati in termini di aggravio degli oneri e delle procedure.
2. La relazione prevista al comma 1 è resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.

Categorie d'appartenenza delle 210 aziende in possesso di AIA




Categorie IPPC (Allegato I della Direttiva 96/61/CE, corrispondente agli allegati I e V del D.Lgs. 59/2005):

1. Attività energetiche (centrali a combustione, raffinerie, ...)
2. Produzione e trasformazione dei metalli (fonderie, acciaierie, impianti di laminazione, ...)
3. Industria dei prodotti minerali (cementifici, produzione di laterizi, produzione di amianto, ...)
4. Industria chimica (chimica di base, farmaceutica, ...)
5. Gestione dei rifiuti (inceneritori, discariche, smaltimento di rifiuti pericolosi e non, ...)
6. Altre attività (cartiere, concerie, industria alimentare, allevamento intensivo di bestiame, ...)

Distribuzione territoriale delle aziende in possesso di AIA

Grafici ripresi dalla pagina web:
<http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rischi-industriali/approfondimenti/IPPC-e-Autorizzazione-Integrata-Ambientale.html>



Domande AIA - ripartizione provinciale

Stato delle domande	GO	PN	TS	UD	Totale
Archiviazione	6	6		8	20
Autorizzazioni	21	102	12	102	237
Diniego		2		1	3
In istruttoria	1	17	2	15	35
Domande gestite dalla Provincia				8	8
Totale complessivo	28	127	14	134	303

Nostra elaborazione dei dati pubblicati alla pagina:
<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA3/DITTE/index.html>